

Successivamente all'udienza del 21.10.2015 sono comparsi per parte attrice l'Avv. M. Gallo e per la Prefettura di Savona la dott.ssa Cinzia Menichetti come da delega del dott. Ceccarelli che deposita. L'Avv. Gallo insiste come in atti e come in verbale della scorsa udienza in quanto la soc. F.lli Monoli srl era ed è regolarmente in possesso di licenza per il trasporto internazionale da oltre vent'anni, come da licenza allegata agli atti di causa. Non si tratta di vettore abusivo. Chiede il rigetto delle istanze avversarie.

La dott.ssa Cinzia Menichetti si richiama agli atti ed insiste per il rigetto dell'appello previa declaratoria di incompetenza del Tribunale di Savona.

Il Giudice

Si ritira per la deliberazione.

Il Giudice alle ore 13,20 esce dalla camera di consiglio e pronuncia la seguente sentenza, da allegarsi al verbale di udienza del quale costituisce parte integrante, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dei motivi di fatto e diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies CPC.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Savona
In composizione monocratica

composto dal
Dott. Stefano Poggio giudice unico
ha pronunciato la seguente

s e n t e n z a
DEFINITIVA

Nella causa **RG 1166/2015** tra
Fratelli Monoli srl, con gli avv.ti Caccia Roberto e Gallo Margherita

APPELLANTE

Prefettura di Savona con l'Avvocatura distrettuale dello Stato.

APPELLATA

Oggetto: appello a sentenza del Giudice di pace di Albenga n. 270/2014 depositata in data 1.10.2014.

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Va respinta l'eccezione di incompetenza: sul punto si richiama Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 18-11-2010, n. 23285.

E' pacifico che la società ricorrente è in possesso di specifica licenza per il trasporto internazionale di merci, così come il fatto che in occasione delle verifiche effettuate essa era momentaneamente presso la sede legale dell'azienda e non a bordo dell'automezzo, come previsto dal reg. CE 1072/2009.

Quest'ultimo abroga e sostituisce integralmente i regolamenti (CEE) n. 881/92, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada.



Ai sensi delle nuove disposizioni per effettuare i trasporti internazionali rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1072/2009 è necessario il possesso della licenza comunitaria. Ottenuta la licenza originale l'impresa interessata deve richiedere all'Ufficio motorizzazione, competente per territorio, le corrispondenti copie certificate conformi in relazione e fino al numero complessivo di veicoli in disponibilità a diverso titolo utilizzati per il trasporto internazionale (proprietà, leasing, noleggio...) aventi massa massima a carico ammissibile superiore alle 3,5 tonnellate.

L'art. 4 comma 6 precisa una copia certificata conforme della licenza comunitaria deve sempre trovarsi a bordo di ciascun veicolo del trasportatore ed essere esibita a richiesta degli agenti preposti al controllo.

Nulla viene detto in caso di inosservanza di tale obbligo. Pare certo però che non possa ipotizzarsi un trasporto abusivo non potendosi equiparare la mancata esibizione di un documento esistente alla totale ed insanabile assenza del medesimo.

In assenza di previsioni normative specifiche la sanzione maggiormente confacente ravvisata in quella prevista dall'art 180 comma 3 cds ("Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall'art. 82") in combinato disposto col successivo comma 7 ("Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169").

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex dm 55/14 scaglione da € 1101,00 ad € 5.200,00 valore minimo dedotta la quota relativa all'attività istruttoria (di fatto non svoltasi).

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando nel Procedimento **RG 1166/2015** , contrariis reiectis, così provvede:

1) accoglie l'appello della società Fratelli Monoli srl e per l'effetto:

- a)** Annulla la sentenza del Giudice di pace di Albenga n. 270/2014 depositata in data 1.10.2014;
- b)** Annulla il verbale di constatazione n. 70008861026 emesso dalla Polizia Stradale di Imperia in data 22.12.2011

2) condanna la Prefettura di Savona appellata alla refusione delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellante che liquida in € 811,00 per competenze professionali oltre spese generali, IVA e CPA di legge.

Savona, 21.10.2015

Il giudice
(Dott. Stefano Poggio)

